

proc. n. [REDACTED] R.G.



TRIBUNALE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale promossa

DA

- **AVV.** [REDACTED] nato a [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED]
[REDACTED];

-ATTORE-

- **AVV.** [REDACTED] nato a [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED]
[REDACTED];

-ATTORE-

- **AVV.** [REDACTED] nato a [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED]
[REDACTED];

-ATTORE-

- **AVV.** [REDACTED] nato a [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED]
[REDACTED]

-ATTORE-

tutti elettivamente domiciliati in [REDACTED] presso e nello studio dell'Avv. [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED] e dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED], che li rappresentano e difendono per mandato in calce ex art. 83, c. 3, c.p.c., e che dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni al fax [REDACTED] o alle p.e.c.: [REDACTED]
[REDACTED]

CONTRO

[REDACTED], codice fiscale e partita i.v.a.: [REDACTED] - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede legale in [REDACTED] al piazzale [REDACTED];

-CONVENUTO-

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede legale in [REDACTED]

-CONVENUTO-

[REDACTED], codice fiscale e partita i.v.a.: [REDACTED] - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede legale in [REDACTED].

-CONVENUTO-

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data [REDACTED] l'odierna parte attorea, composta dagli Avv.ti [REDACTED], creditori per prestazioni professionali rese in favore della società [REDACTED], debitrice esecutata nelle procedure immobiliari poi riunite, iscritte sub n. [REDACTED] e [REDACTED] R.G., come dai decreti ingiuntivi e dai pedissequi precetti, citavano parte convenuta a comparire dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale di Brindisi all'udienza del 02/11/2021.

Il su indicato libello introduttivo veniva proposto per i seguenti motivi, con i quali parte attorea chiedeva:

1) di accogliere la opposizione e, previa declatoria di nullità e/o di erroneità del progetto di distribuzione, ritenere e dichiarare la natura privilegiata, ex artt. 2751 bis e 2776, comma 2, c.c. dei crediti professionali vantati dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare la [REDACTED] e la [REDACTED] a restituire le somme percepite in esecuzione del progetto di distribuzione, corrispondendo, proporzionalmente, la somma di euro 90.969,96 all'Avv. [REDACTED], la somma di euro 6.844,08 agli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] e la somma di euro 8.567,78 all'Avv. [REDACTED], con le maggiorazioni per interessi e danni da degrado monetario;

2) condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite.

Alla luce di quanto asserito da parte attorea dette somme venivano riportate, senza alcuna contestazione, nel progetto di distribuzione elaborato dal professionista delegato, importi, come si diceva, inerenti crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, aventi collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili ex art. 2776, co. 2, c.c., essendo state esperite infruttuosamente procedure esecutive mobiliari, come appurato con la ordinanza (approvativa del piano di riparto) resa in data 12/03/2021 dal Giudice della Esecuzione, dott. Stefano Sales secondo cui: *"i pignoramenti negativi tentati nei confronti di [REDACTED] dai professionisti devono ritenersi di natura mobiliare, ed essi devono quindi essere collocati ex art. 2776, comma II c.c., in via sussidiaria sugli immobili e privilegiata solo rispetto ai chirografari ..."*.

Con la predetta ordinanza il Giudice della Esecuzione, sul rilievo che *"i crediti azionati da AdSP appaiono relativi ad obbligazioni assunte per prestazione di servizi singoli e differenziati a domanda dell'utenza e per quelli cosiddetti ad uso indivisibile ed indifferenziato, in occasione dell'approdo di navi"*, e sull'assunto che *"tali crediti (tasse diverse o diritti di porto ex art. 13 L. 84/94, lett. "e" ed "e bis") appaiono quindi qualificabili come tasse (se divisibili) o imposte (se indivisibili), quindi (poiche tributi indiretti) privilegiati sugli immobili ex art. 2772 c.c. (quindi, comunque senza alcuna interferenza di quanto previsto dagli art. 552 e 558 cod. nav.) e con prelazione ex art. 2780 n. 4 c.c.", spettante alla [REDACTED], surrogata dalla prima per parte del credito, "approvava il progetto di distribuzione depositato in data 30/11/2020 dal [REDACTED], ..." autorizzando il [REDACTED] ad effettuare i pagamenti che prevedevano, oltre alle spese ed ai compensi in privilegio ex art. 2770 c.c. per € 8.130,45 ed in pre-deduzione per euro 10.036,84,*

2

L'attribuzione di euro 72.560,94 alla [REDACTED] e di euro 33.791,85 alla [REDACTED], con dichiarazione di incapacienza per gli attori, "creditori privilegiati".

Con ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. del 18/3/2021 gli attori proponevano opposizione avverso la più volte citata ordinanza del Giudice dell'Esecuzione non condivisibile a loro dire nella parte in cui aveva stabilito che i crediti vantati dalla [REDACTED] e, per surroga, dalla [REDACTED], erano "tributi indiretti" e, come tali, "privilegiati sugli immobili ex art. 2772 c.c".

Nel sub-procedimento introdotto per la discussione del ricorso, si costituiva, con comparsa di risposta del 09/05/2021, solo l'[REDACTED], che contestava la opposizione, insistendo per la conferma del provvedimento impugnato.

Nello specifico parte convenuta insisteva per la conferma del piano di riparto approvato dal Giudice dell'Esecuzione in data 12/03/2021 e, dunque, per l'integrale rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dai professionisti, stante, a suo dire, l'infondatezza di tutte le censure ivi sollevate; nella ipotesi di accoglimento del ricorso, al credito vantato da [REDACTED] chiedeva venisse riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752 c.c.

Tutto quanto sopra esposto, l'[REDACTED], rassegnava le seguenti conclusioni: voglia l'On.le Tribunale di Brindisi, respinta ogni avversa domanda:

- rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il piano di riparto già approvato dal Giudice dell'Esecuzione;
- in subordine, nella ipotesi di accoglimento del ricorso, riconoscere al credito vantato dall'[REDACTED] natura privilegiata ai sensi dell'art. 2752 c.c.

All'udienza del 12/05/2021 il Giudice della Esecuzione dichiarava cessata la materia del contendere sulla inibitoria e fissava, per l'introduzione del giudizio di merito, il termine del 12 giugno 2021, avendo, nelle more, il professionista delegato dato corso ai pagamenti di cui al piano di riparto.

In data 06/02/2024 il Presidente della sezione civile, Dott.ssa Fausta Palazzo, visto il provvedimento del Giudice Greco C. datato 01/02/2024 e gli atti del procedimento R.G. [REDACTED]; viste le tabelle di assegnazione dei fascicoli ai magistrati:

- rilevato che si è incorso in errore materiale con il precedente decreto di assegnazione del 18/06/2021, riassegnava il fascicolo in oggetto alla sezione civile e designava il Giudice Natali alla trattazione della causa, competente per materia.

Con provvedimento del 08/02/2024 il Giudice istruttore Natali fissava l'udienza del 13/06/2024 con onere di notifica a carico dell'attore.

L'udienza del 13/06/2024 veniva svolta secondo le modalità di trattazione scritta, il Giudice, dato atto che risultavano pervenuti gli scritti dei procuratori costituiti, rinviava per la discussione orale all'udienza del 16/01/2025.

Il Giudice Natali, con successivo decreto del 17/12/2024, disponeva la trattazione scritta del procedimento in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, assegnando alle parti fino al 13 gennaio 2025 per il deposito telematico di brevi e concise note scritte con eccezione delle note conclusive da depositare, in caso di discussione orale, nel termine assegnato.

L'[REDACTED], preso atto del provvedimento del 17/12/2024 con cui l'On.le Tribunale adito disponeva la celebrazione dell'udienza del

16/01/2025 in modalità cartolari - ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti - riportandosi a tutto quanto esposto nei precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate ne chiedeva l'integrale accoglimento.

Alla stessa stregua, con note di trattazione scritta datate 10/01/2025 la difesa dei professionisti attori riportandosi alle argomentazioni dei pregressi atti, scritti e verbali di causa, rigettava ogni avversa eccezione, deduzione e difesa, con vittoria di spese e compensi di lite.

Istruita in via documentale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 16 gennaio 2025 questo Giudice tratteneva la causa in decisione senza la concessione dei termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di parte attorea è fondata e meritevole di accoglimento.

1. Sulla natura giuridica dei diritti portuali.

Come già evidenziato in punto di fatto, con ordinanza del 12/3/2021, il Giudice dell'Esecuzione, Dr. Stefano Sales, scioglieva la riserva assunta all'udienza del 10/3/2021, approvando il piano di riparto depositato in data 30/11/2020. Egli qualificava i crediti vantati da AdSP quali tributi indiretti, dunque, privilegiati ai sensi dell'art. 2772 c.c.

Parte attorea chiedeva, invece, la dichiarazione di nullità del progetto di distruzione al fine di veder riconoscere i crediti professionali vantati, quali privilegiati ex artt. 2751-bis e 2776 c.c.. Domandava, per contro, di escludere l'applicazione in favore di █████ del privilegio di cui all'art. 2772 c.c., così come la condanna dei convenuti alla restituzione in loro favore dei relativi importi.

Giova preliminarmente evidenziare che nel corso degli ultimi decenni, il settore portuale è stato oggetto di una serie di interventi normativi rivolti, in particolar modo, a promuovere la realizzazione di infrastrutture immediatamente cantierabili; oggetto di approfondito dibattito è stata, tra le altre, la natura giuridica da attribuire a quanto dovuto dalle navi per l'utilizzazione dello scalo portuale.

Il legislatore, infatti, si è espresso, spesso, in modo indifferenziato, di tasse, tariffe, tributi, ricavi, corrispettivi e diritti portuali; per effetto di ciò, le correnti di pensiero si sono alternate, con esiti fortemente contrastanti, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza.

In materia di proventi portuali, una delle classificazioni più corroborate è quella che si fonda sulla distinzione tra tributi e corrispettivi.

Come è noto, i primi rappresentano un'entrata derivata caratterizzata dalla coattività, cioè dall'esercizio dello *jus imperii* da parte dello Stato (o di un altro ente pubblico), che impone una prestazione patrimoniale correlata all'erogazione, di servizi, per loro natura, irrinunciabili. Nell'ambito di tale più ampia categoria devono ricomprendersi imposte e tasse.

Diversamente, i corrispettivi traggono origine da un rapporto contrattuale che si instaura tra l'utente ed il prestatore, che può essere sia un privato, sia lo Stato o un ente pubblico; in tal caso, a venire in rilievo non è tanto la natura giuridica del fornitore o del servizio, quanto

il rapporto privatistico sottostante.

Nell'ambito di tale sistema para-privatistico, si deve distinguere, inoltre, tra tariffe e prezzi. Si parla di tariffe per indicare i corrispettivi di un servizio determinati o solo approvati dalla pubblica autorità in ragione e funzione dell'interesse pubblico, anche prescindendo da fattori assolutamente economici; il termine, infatti, viene strettamente collegato all'idea di pubblico servizio quale prezzo stabilito o approvato dai pubblici poteri per singola unità del servizio stesso. I prezzi, invece, sono corrispettivi, interamente rimessi al libero mercato, senza bisogno di alcuna approvazione da parte della P.A. Entrambi, inoltre, vengono acquisiti dal fornitore e concorrono alla copertura del costo del servizio stesso. Da questa pur breve disamina emerge con chiarezza come la distinzione tra tasse ed entrate pubbliche risulti tutt'altro che agevole e la linea di demarcazione sia molto labile.

Orbene, ritiene questo Giudice che i proventi per i servizi portuali (diritti portuali) debbano essere ricondotti alla categoria dei corrispettivi, essendo percepiti dai fornitori (l'Ente portuale) per la copertura del costo del servizio, reso a fronte di rapporto contrattuale tra società di navigazione (contribuente) e l'Autorità portuale, dovendosi distinguere questi dai proventi per servizi tecnico-nautici, che sono tariffe stabilite con criteri e meccanismi di formazione da parte del Ministero competente su istruttoria prevista dall'art. 14 co. 1 bis L. 84/94.

In effetti, i proventi per le operazioni portuali, nonostante l'impropria terminologia utilizzata dal legislatore della riforma portuale, sotto il profilo ontologico, non sono tariffe, bensì prezzi liberamente determinati dalle imprese portuali, sulle quali grava l'obbligo di renderli pubblici e di comunicarli all'Autorità Portuale e, ove manchi, all'Autorità marittima.

Dunque, ad esclusione delle tasse portuali, che sono da inquadrare quali tributi, i proventi portuali, sono inquadrabili nella categoria dei corrispettivi con la precisazione che, allorché il fornitore del servizio si trova in una posizione di monopolio, il corrispettivo viene fissato o approvato dall'Autorità pubblica competente allo scopo di evitare abusi di posizione dominante da parte del fornitore stesso.

2. Sulla corretta graduazione dei crediti in sede di piano di riparto

In disparte le superiori considerazioni e anche a voler ritenere la natura pubblica di tali emolumenti – la cui qualificazione ancora oggi ampiamente risulta dibattuta dagli esperti di diritto tributario e ricca di svariate sfaccettature – andrebbe, in ogni caso, condivisa la tesi di parte attorea (ricorso ex art 617, comma II c.p.c. del 18/03/2021) secondo cui la pretesa creditoria della ██████ (e della ██████) non costituirebbe un credito erariale per imposte indirette (Invim, IMU, IVA, Imposta di Registro, ecc.) gravanti su di un immobile ben determinato, ma, come è pacifico, un credito per tasse o imposte e, in genere, per diritti portuali per servizi resi all'utenza in occasione dell'approdo di navi, privo di diretta e immediata connessione con il cespite pignorato.

Le stesse godono del privilegio "mobiliare" di cui all'art. 2752 c.c., non già del privilegio "immobiliare" di cui all'art. 2772 c.c..

Ai fini del riconoscimento di tal ultimo, non è, infatti, sufficiente postulare una mera relazione tra il bene e l'atto giuridico da sottoporre a tassazione, ma occorre, invece, ravvisare un rapporto di corrispondenza puntuale ed esclusiva fra il tributo preteso dall'Ente ed il bene che si pretende di assoggettare al privilegio speciale, tale essendo il significato della parola "inerenza" postulato dalla

legge. Trattasi di un collegamento funzionale *strictu sensu*, materiale prima che giuridico, fra *res* e pretesa impositiva, dotato di caratteristiche di evidenza e di oggettiva rilevanza (e non lasciato alla libera e soggettiva interpretazione delle parti). Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ormai abrogata imposta sull'incremento di valore degli immobili che colpiva l'implementazione di valore delle *res* immobili, cui si presumeva contribuisse l'azione degli pubblici, in termini di opere di urbanizzazione così come di erogazione di servizi alla collettività.

Impone tale applicazione restrittiva anche l'eccezionalità della fattispecie dei privilegi, specie immobiliari, quali cause legittime di prelazione, derogatorie rispetto al principio dell'universalità della responsabilità patrimoniale, sancito dall'art. 2741 c.c..

E tale ordine di considerazione conserva la sua validità anche ove si accede alla ricostruzione di tale privilegio quale privilegio non solo sussidiario, ma anche meramente processuale, perché subordinato a specifici adempimenti procedurali.

Ne' vale a smentire quanto poc'anzi espresso, la circostanza, evidenziata da parte convenuta, consistente nel fatto che il bene oggetto dell'esecuzione e vendita, appartenuto alla debitrice, sia stato destinato all'esercizio dell'attività imprenditoriale, poiché sede dell'agenzia marittima raccomandataria.

Peraltro, la stessa [REDACTED] con la nota di precisazione del credito datata 08/10/2019 non richiedeva il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2772 c.c., ma invocava il privilegio "generale mobiliare" ex art. 2752 c.c..

Come testualmente riportato all'interno della predetta nota ... *"il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752 c.c. dev'essere riconosciuto in via estensiva alla tassa portuale (cd. di sbarco e di imbarco su merci trasportate per via marittima) di cui all'art. 33 della l. n. 82 del 1963, come modificato dall'art. 28, co. 6, della l. n. 84 del 1994, trattandosi non di un corrispettivo per il servizio di trasporto reso, bensì di un tributo di natura erariale, e concludendo che "a norma dell'art. 2776, comma 3, c.c. i predetti crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari..."*

Appare opportuno, altresì, osservare che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2776 c.c., *"i crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'art. 2752 c.c. sono collocati sussidiariamente ..." sul prezzo degli immobili, prioritariamente rispetto ai chirografari, ma solo "in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili ..."*, di cui peraltro parte convenuta non ha offerto prova alcuna (e ciò né la [REDACTED]), e, comunque, sempre *"dopo i crediti indicati al comma precedente"*, ossia *"i crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751-bis"*.

Crediti questi ultimi (art. 2751-bis c.c.), come più volte ribadito, afferenti alle prestazioni professionali rese dagli attori in favore della società esecutata e da costoro rivendicati in sede di espropriazione immobiliare, fallita la via esecutiva mobiliare e ritenuti tali dal Giudice dell'Esecuzione con il provvedimento poi impugnato, crediti già riconosciuti e "collocati ex art. 2776, II comma c.c., in via sussidiaria sugli immobili e privilegiata solo rispetto ai chirografari" in quanto *"i pignoramenti negativi tentati nei confronti di [REDACTED] dai professionisti devono ritenersi di natura mobiliare"* (v. ord. del 12/03/2021).

Peraltro, in considerazione dell'unitarietà dell'attività professionale prestata dai difensori - peraltro, risultante da decreti ingiuntivi, ritualmente passati in giudicato - deve ritenersi

l'irrilevanza dell'accertamento relativo al collocarsi della stessa negli ultimi due anni rispetto all'avvio dell'azione esecutiva.

Per tutte le ragioni sopra addotte, sulla domanda proposta deve concludersi per la declaratoria di nullità del progetto di distribuzione in esame.

Si ritiene che le spese di lite debbano seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del provvedimento, con gli obblighi restitutori ad essa connessi, estesi agli interessi legali, da adempiersi in favore della procedura, se ancora pendente o, in favore degli opposenti, ove già estinta;

2. condanna parte convenuta alla rifusione in favore della parte attorea delle spese processuali che si liquidano in euro 8.450,00 per l'Avv.to [REDACTED]; euro 1750,00, ciascuno, per gli Avv.ti [REDACTED]; euro 3.400,00, per l'Avv.to [REDACTED], oltre accessori come per legge.

Così deciso in Brindisi, in data 04/02/2025.

Il Giudice

dott. Antonio Ivan NATALI

Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Michele Papa nell'ambito dell'Ufficio per il processo.